SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1691)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. *Stampato Camera n.* **3366**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 febbraio 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Personale dell'università - Personale militare - Pubblico impiego)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-*bis*. — 1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

2. La facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole.

Art. 6-*ter*. — 1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di conferma.

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in

possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio ».

All'articolo 7, la parola: « nominati » *è sostituita dalla seguente*: « eletti ».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali al momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età ».

All'articolo 9:

dopo la parola: « causa » *sono aggiunte le seguenti*: « o meno »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni ».

L'articolo 10 è soppresso.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvo gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1985.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art. 2.

1. La validità del quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato *A* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in 100 unità, come per il periodo 1980-85. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subìto spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

Art. 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

Art. 4.

1. La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*), e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui a precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 6-*bis*

1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

2. La facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole.

Art. 6-*ter*.

1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di conferma.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, nominati membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa di servizio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

Art. 7.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 8.

1. *Identico.*

1-*bis*. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali al momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa o meno di servizio.

1-*bis*. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

(**Segue:** *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI - GASPARI - SPADOLINI - FALCUCCI - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Soppresso.